



Circolare informativa n. 5 del 15 gennaio 2020

SCAMBI INTRACOMUNITARI: LA PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI LA VALENZA DELL'IDENTIFICATIVO IVA E DEL MODELLO INTRASTAT

(art. 45-bis del Reg. UE 282/2011 modificato dal Reg. UE 218/1912/UE. Art. 138 Direttiva UE 2018/1910)

LA PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI

Il Legislatore comunitario ha individuato **nuovi elementi** volti a provare il trasferimento di beni all'interno della UE e, così, il riconoscimento di "non imponibilità" ai fini IVA della transazione.

Trattasi di **presunzioni "relative"** in quanto l'Amministrazione Finanziaria potrà sempre disconoscere la "non imponibilità" IVA di una cessione Ue se diviene in possesso di prove sufficienti a dimostrare che, diversamente, i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato Ue.

Le regole sono operative dal **01.01.2020**.

Un'operazione è "**intracomunitaria**" se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

1. gli operatori sono soggetti passivi iva
2. la cessione è onerosa
3. c'è il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale
4. il bene viene trasferito fisicamente da uno Stato comunitario ad un altro

Dal 01.01.2020 **il cedente deve essere in possesso di alcuni specifici ELEMENTI DI PROVA** tali per cui si presume dimostrato il trasferimento del bene (punto 4 di cui sopra) che variano a seconda che:

<p><i>trasferimento o spedizione del bene è eseguito ad opera <u>del cedente</u> (o da terzi per suo conto)</i></p>	<p><i>trasferimento o spedizione del bene è eseguito ad opera <u>del cessionario</u> (o da terzi per suo conto)</i></p>
<p>Almeno 2 dei seguenti ELEMENTI DI PROVA, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * DDT o CMR firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore * Polizza di carico * Fattura di trasporto aereo * Fattura emessa dalla spedizioniere 	
<p>Uno qualsiasi degli elementi di prova di cui sopra, <u>in combinazione con uno dei seguenti ELEMENTI DI PROVA, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto</u>, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni * Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni * Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es: notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione * Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro 	
	<p>Dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente entro il 10° giorno successivo alla cessione che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.</p> <p>La DICHIARAZIONE dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di rilascio - nome e indirizzo dell'acquirente - quantità e natura dei beni - data e luogo di arrivo dei beni - numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto) - identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell'acquirente

ATTENZIONE

Se il cedente o il cessionario effettuano il trasporto dei beni utilizzando un **proprio mezzo di locomozione**, la cessione intracomunitaria **non può essere provata in base alle nuove disposizioni di cui all'art. 45bis del Reg. UE 282/2011**. Sarà il soggetto cedente a dimostrare, secondo modalità ritenute idonee dal legislatore nazionale, che trattasi effettivamente di un'operazione intracomunitaria.

NOTA BENE

Qualora gli operatori non dovessero riuscire a reperire la documentazione tassativamente elencata nel Reg. UE, ciò **non dovrebbe comportare l'automatica inapplicabilità del trattamento "non imponibile" ai fini IVA**.

In attesa di conferme ufficiali, dovrebbe continuare ad essere riconosciuta la possibilità di provare la cessione intracomunitaria con altri mezzi di prova, individuabili in:

- fattura di vendita, modello Intrastat, CMR firmato dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario per ricevuta, rimessa bancaria (ris. A.E. n. 345/E del 28.11.2007)
- qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE. Il CMR rappresenta solo uno degli strumenti principali idonei a dimostrare l'avvenuto trasferimento (ris. A.E. n. 477/E/2008 del 15.12.2008)
- lettere di credito, certificati di assicurazione, certificati di controllo, certificazione sanitaria (Assonime circ. 41 del 2008)
- informazioni tratte dal sistema informatico del vettore. Il CMR elettronico, in quanto documento analogico, dovrà essere materializzato su un supporto fisico per essere considerato giuridicamente rilevante e andrà conservato per essere esibito in sede di controllo (ris. A.E. n. 19/E/2013 del 25.03.2013)
- dichiarazione da parte del cessionario comunitario (interpello n. 100 del 08.04.2019)

LA VALENZA DELL'IDENTIFICATIVO IVA E DEL MODELLO INTRASTAT

Il Legislatore comunitario ha evidenziato l'importanza **del NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA** e del corretto invio dei **MODELLI INTRASTAT** ai fini della **non imponibilità** delle cessioni intracomunitarie di beni.

Le nuove disposizioni sono operative a livello UE già a partire dal **01.01.2020** ma si attende che **l'Italia recepisca la direttiva affinché tali disposizioni siano vincolanti anche per il nostro Paese.**

Una cessione intracomunitaria è non imponibile ai fini IVA se:

1. i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo (o a un ente non soggetto passivo), che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
2. il destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e **ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA;**
3. il cedente ha **presentato correttamente il modello Intrastat**